

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria in prima ed unica convocazione.

N.	50	OGGETTO: Esercizio Associato di funzioni e servizi comunali - Esame ed approvazione schema di Convenzione;
del	12/12/2012	

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari. Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:
Fatto l'appello risultano:

			Presente	Assente
1)	DI SANTO	Donato	X	
2)	DI SANTO	Nicola		X
3)	DI SANTO	Antonio	X	
4)	DI DONATO	Giorgio	X	
5)	FIORITI	Marco	X	
6)	LIBERATORE	Valeria	X	
7)	D'ANGELO	Michele	X	
8)	GENTILE	Luigi	X	
9)	D'AMELIO	Lisa	X	
10)	DE LAURENTIS	Sebastiano	X	
11)	MARTORELLA	Salvatore	X	
12)	MARTORELLA	Mauro	X	
13)	NASUTI	Oscar	X	

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il

al n. del registro

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL MESSO COMUNALE

Partecipa il Segretario Sig. Dr. Domenico Acconcia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Rag. Donato Di Santo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco- Presidente illustra l'argomento

Visto l'art. 117, commi 3 e 4. della Costituzione;

Visto l'art. 118 della Costituzione;

Visto l'art. 119 della Costituzione;

Visto l'art. 14. comma 27, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012. n. 135. che stabilisce che sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

1) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; VISTO l'art. 14, comma 28. del D.L. 78/2010. convertito in L. 122/2010. come modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012. convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, a norma del quale i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione. le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27. ad esclusione della lettera 1); Evidenziato che ai sensi del succitato, novellato art. 14, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, se l'esercizio delle funzioni fondamentali è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche. rete dati. fonia. apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica;

Rilevato che l'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ha modificato altresì i commi 30 e 31 dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, stabilendo i seguenti principi:

- 1) la competenza regionale per l'individuazione della dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento associato delle suddette funzioni;
- 2) il limite demografico minimo di 10.000 abitanti per le Unioni, salvo diversa determinazione regionale;
- 3) la durata triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo. a pena di obbligatoria trasformazione in Unione;
- 4) la tempistica applicativa delle funzioni fondamentali: 3 entro il 1° gennaio 2013 e le restanti entro il 1° gennaio 2014;

Rilevato che l'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135. ha modificato inoltre i commi da I a 16 dell'articolo 16 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, rendendo facoltativa e non più obbligatoria la costituzione di Unioni di Comuni



COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042

Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440

e-mail: info@comunedibomba.it

Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

"speciali" per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. distinte da quelle costituite ai sensi dell'articolo 32 TUEL, con contestuale svolgimento associato di tutte le loro funzioni amministrative e dei servizi pubblici; tale esercizio può essere assicurato anche mediante convenzioni ai sensi dell'articolo 30 TUEL.

Vista la delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. 604 del 24.09.2012, con la quale sono state revocate la DGR 781/2011 e la DGR 843/2011 per l'adeguamento al D.L. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012. n. 135, di modifica al D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, ed al D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011;

Preso Atto che la DGR n. 604/2012 ha confermato i limiti demografici minimi precedentemente fissati per le forme associative dei Comuni, stabilendoli in 5000 abitanti per le Unioni ex art. 32 D.Lgs. 267/00 e per le convenzioni ex art. 30 D.Lgs. 267/00, e prevedendo che, in deroga alla soglia sopra indicata e in via eccezionale, la soglia demografica minima sia pari a 3000 abitanti per le Unioni e le convenzioni costituite ai sensi del novellato art. 14 del D.L. 78/2010 dai comuni appartenenti o appartenuti alle Comunità montane con popolazione fino a 3000 abitanti. ovvero costituite dai comuni con popolazione fino a 5000 abitanti purché in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) mancanza di contiguità territoriale con comuni obbligati a gestire in forma associata funzioni fondamentali;
- b) impossibilità, da parte dei comuni obbligati, di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;
- c) situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto del limite demografico minimo fissato in 5.000 abitanti;
- d) impossibilità, da parte dei comuni obbligati, posti a confine degli Ambiti ottimali ed omogenei per area geografica definiti dalla legislazione regionale, di costituire forme associative ricadenti nello stesso ambito di cui fanno parte;

Preso Atto, inoltre, che la DGR n. 604/2012 ha confermato la soglia demografica minima di 1000 abitanti per le Unioni e le convenzioni, rispettivamente, costituite e stipulate da comuni fino a 1000 abitanti che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta dall'art. 16 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, modificato dall'art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, di gestire in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti;

Considerato che la convenzione è uno strumento flessibile e congeniale agli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica, in un contesto di valorizzazione delle autonomie locali;

Preso Atto che le amministrazioni comunali dei comuni di Bomba, Borrello, Fallo, Gamberale, Pennadomo, Pizzoferrato e Quadri intendono associare tutte le funzioni e i servizi comunali stipulando una convenzione che punti ad assicurare elevati standard di efficienza ed efficacia della gestione;

Visto lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni comunali che si allega alla presente delibera quale sua parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco- Presidente illustra l'argomento e motiva la scelta dei Comuni che entreranno da subito a farne parte e cioè il Comune di PIZZOFEERRATO Ente Capofila) – Bomba – Quadri – BORRELLO – PENNADOMO – FALLO – GAMBERALE

Apertasi la discussione interviene il Consigliere De Laurentis Sebastiano il quale ribadisce le posizioni espresse nel precedente Consiglio nel quale l'argomento fu rinviato è stato comunque discusso. Il gruppo di minoranza non è contrario alla gestione associata dei esercizi che è nell'ordine delle cose assolutamente necessaria ma è assolutamente contrario alla scelta dei Comuni aderenti e quindi l'esercizio congiunto delle funzioni andava ricercato con i Comuni confinanti. E' un atto questo che rimarrà nel futuro per cui nei prossimi anni si dirà che il Comune di Bomba si è unito con Gamberale col quale non ha nulla da spartire con l'aggravio dei costi per questo Comune;

Il Sindaco risponde al Consigliere De Laurentis sottolineando che i Comuni confinanti sono stati avvicinati ma per essi le esigenze erano diverse. Con i Comuni con i quali si propone dal 1° gennaio 2013 l'esercizio associato di tre funzioni fondamentali (Servizi Sociali, Protezione Civile, Catasto) ci sono intese molto profonde alla luce di diversi incontri che si sono succeduti negli ultimi mesi. Nella ricerca della soluzione ottimale il Comune di Bomba ha tenuto conto delle esigenze sue proprie nella considerazione che esso è autonomo avendo le professionalità necessarie. Per quanto attiene i servizi esterni che presentano aspetti di criticità dovuti al collocamento a riposo di un dipendente di ruolo questa Amministrazione si adopererà per trovare le soluzioni più adeguate tenuto sempre conto delle disponibilità di bilancio.

Esauritasi la discussione si procede alla votazione che dà il seguente risultato: presenti e votanti 12 favorevoli 8 contrari 4 (gruppo di minoranza)

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 267/00;

DELIBERA

- 1) La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare l'allegato schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni comunali;
- 3) Di trasmettere per conoscenza e presa d'atto la presente delibera ai Comuni di Bomba, Borrello, Fallo, Gamberale, Pennadomo, Pizzoferrato e Quadri.

E, con separata votazione che presenta l'esito di seguito proclamato dal Presidente che dà il seguente risultato: presenti e votanti 12 favorevoli 8 contrari 4 (gruppo di minoranza) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00.

IL SINDACO
(Rag. Donato Di Santo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Domenico Acconcia)

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.18/08/2000, n.267, è divenuta esecutiva il giorno per il motivo sotto indicato:

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art.134 - comma 3 -)
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - comma 4 -)

Bomba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dr. Domenico Acconcia -